



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 maggio 2011

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Alessandro Levanti, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 12 maggio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(348) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD GRACCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 AL SIG. MARCELLO BUCCIARELLI (direttore sportivo) E DELL'AMMENDA DI € 400,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana - CU n. 54 del 24.2.2011).

Visti gli atti;

Letta la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana pubblicata su C.U. n.54 del 24 febbraio 2011 con la quale il sig. Marcello Bucciarelli è stato inibito per mesi nove ed alla Società ASD Gracciano è stata irrogata l'ammenda di euro 400,00;

Esaminato il ricorso proposto nell'interesse del sig. Marcello Bucciarelli e della ASD Gracciano

Rigettata l'eccezione preliminare sulla violazione dell'art.32, comma 11, CGS in quanto dalla documentazione in atti emerge evidente che il rappresentante della Procura Federale ha depositato tempestivamente la propria relazione in data 4 maggio 2010 e l'eccezione oggi sollevata da parte ricorrente non è stata in precedenza supportata da alcuna azione diretta ad ottenere un disconoscimento di tale documentazione;

Valutato infatti che il timbro apposto sulla Relazione del Collaboratore (27 luglio 2010) non può essere la data di ricezione della Relazione da parte della Procura Federale visto che lo scambio di mail, rilevabile in atti, è intervenuto in data 4 maggio 2010 e che non è stata fornita alcuna prova concreta sulla mancata conclusione delle indagini entro il 30 giugno 2010;

Rilevato che la considerazione svolta in base alla quale la Procura nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2010 ed il 27 luglio 2010 possa aver modificato la Relazione è priva di ogni validità essendo sprovvista di ogni prova a sostegno;

Esaminata, inoltre, l'eccezione formulata sulla incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale basata sul fatto che il deferimento della Procura si fonda su due distinti punti: 1) l'attività svolta dal Bucciarelli in favore del giocatore Oscar Perron per il tesseramento di quest'ultimo (attività svolta nella stagione 2008-09); 2) l'attività svolta quale Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2009/10;

Considerato che sul primo punto, non può essere valutata la competenza in base alle squadre contattate dal Bucciarelli nell'interesse del giocatore Perron quanto per l'attività di procuratore posta in essere illegittimamente, attività da rapportarsi al soggetto che l'ha commessa e pertanto può ben dirsi competente la Commissione Disciplinare Territoriale:

Rilevato che sul secondo punto l'attività svolta dal Bucciarelli nell'interesse della ASD Gracciano che viene contestata è l'attività di Direttore Sportivo incompatibile con la qualità di dirigente, attività svolta per una Società di prima categoria e dunque di piena competenza della Commissione Disciplinare Territoriale;

Rigettate le eccezioni preliminari, nel merito la attività svolta dal Bucciarelli va censurata sotto un duplice profilo perché la sua qualifica di direttore sportivo della ASD Gracciano rende illegittima sia l'attività svolta quale procuratore del calciatore Oscar Perron (attività peraltro esplicitamente riconosciuta dal soggetto deferito) sia la qualifica di dirigente, con delega di rappresentanza del Presidente, assunta nella stessa Società;

Ritenuto, in particolare, che la delega conferita dal Presidente del Gracciano al Bucciarelli non era limitata ai soli incombenti legati al tesseramento di calciatori ma genericamente a tutta l'attività societaria conferendo implicitamente al Bucciarelli il ruolo di amministratore della Società stessa;

Valutato che le attività svolte dal Bucciarelli risultano inequivocabilmente comprovate in atti e che la lettura dell'art.4, comma 1, del Regolamento Direttori Sportivi, in combinato disposto con l'art.9 dello stesso Regolamento, chiarisce l'incompatibilità tra i ruoli di dirigente e di direttore sportivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal sig. Marcello Bucciarelli e dalla ASD Gracciano e conferma la decisione resa dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il CR Toscana con CU n. 54 del 24.2.2011.

Dispone l'addebito della tassa non versata.

(440) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD GAME SPORT RAGUSA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SALVATORE OCCHIPINTI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 409 del 5.4.2011).

(441) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASS. CABRERA 2000 POZZALLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 409 del 5.4.2011).

Visti gli atti

Letta la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia pubblicata su CU n. 409 del 5 aprile 2011;

Esaminato il ricorso proposto nell'interesse della ASD Cabrera 2000 Pozzallo con il quale si eccepisce che il torneo che si assume illegittimamente organizzato senza l'autorizzazione della FIGC sarebbe in realtà una semplice serie di incontri amichevoli organizzati nei primi giorni del mese di luglio a campionati fermi dall'Agenzia di Viaggi Virtu Ferries e dall'Assessorato al Turismo della Provincia Regionale di Ragusa per incrementare i buoni rapporti con una società di Malta e conseguentemente, tenuto conto della lievità dell'infrazione commessa, la ammenda irrogata di euro 1000,00 sarebbe eccessiva.

Esaminato altresì il ricorso proposto nell'interesse della ASD Game Sport Ragusa e del suo Presidente sig. Salvatore Occhipinti con il quale, anche questa volta, precisata l'estraneità alla organizzazione dell'evento, le sanzioni irrogate sarebbero eccessive per tener conto della modestia delle violazioni poste in essere, del fatto che non si trattava di torneo internazionale essendo Malta vicinissima a Ragusa, ed in considerazione di tutta l'attività svolta in precedenza nell'interesse della Federazione Italiana Giuoco Calcio;

Riuniti i due reclami per evidente connessione oggettiva.

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Di Leginio il quale ha concluso per il rigetto dei due reclami e la conferma della decisione di primo grado.

Ritenuto che l'organizzazione del torneo in assenza delle necessarie autorizzazioni federali non appare in contestazione;

Considerato che appare evidente che la materiale organizzazione del torneo sia stata a carico delle società e che l'Agenzia di Viaggi e l'Assessorato debbano considerarsi come semplici enti che hanno fornito il patrocinio alla manifestazione;

Rilevato che i precedenti forniti dalla Game Sport Ragusa costituiscono motivo ulteriore di conferma della responsabilità trattandosi di Società che avendo avuto frequenti contatti con la Federazione doveva ben conoscere gli obblighi che competono ad un organizzatore di tornei.

Considerato che la finalità educativa e culturale cui fa menzione la Cabrera 2000 Pozzallo non appaiono sufficienti per esimere soggetti affiliati dall'espletamento di incombenzi dovuti.

Ritenuto che in ordine ai comportamenti imputati al Presidente della ASD Game Sport Ragusa non sono state addotte particolari giustificazioni, la sanzione irrogata in primo grado va confermata.

P.Q.M.

Rigetta i reclami proposti nell'interesse della Ass. Cabrera 2000 Pozzallo, della ASD Game Sport Ragusa e del sig. Salvatore Occhipinti.

Dispone incamerarsi la tassa versata dalla Società ASD Game Sport Ragusa e l'addebito della tassa non versata dalla Società Ass. Cabrera 2000 Pozzallo.

(423) – APPELLO DEL SIG. ANDREA MARINI (calciatore attualmente tesserato per la Società AC Quarrata Olimpia ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011).

(442) – APPELLO DEL SIG. MATTEO GALLUZZO (calciatore attualmente svincolato) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011).

(443) – APPELLO DEL SIG. MARCO MAGI (Vice Presidente della Soc. AD Giallo Blu Figline) E DEL SIG. SANDRO DEGLI INNOCENTI (dirigente accompagnatore della Soc. AD Giallo Blu Figline) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 CIASCUNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 63 del 2.4.2011).

la Commissione Disciplinare;

previa riunione dei tre procedimenti, letti i ricorsi; esaminati gli atti; udite le conclusioni delle parti, con il rappresentante della Procura Federale che ha chiesto la conferma

dell'impugnata decisione, mentre i difensori dei diversi incolpati hanno invocato l'accoglimento dei rispettivi gravami, osserva quanto segue.

In fatto la vicenda in esame è stata pacificamente accertata tanto che nessuno dei deferiti ha mai contestato l'irregolarità del tesseramento dei due calciatori e conseguentemente la sussistenza dell'illecito, né in primo grado né con i rispettivi atti di appello.

Tutti i ricorrenti contestano invece l'entità delle sanzioni inflitte a ciascuno di loro dalla Commissione Territoriale perché eccessive, inadeguate alla concreta entità del fatto, non in linea con la costante giurisprudenza, anche recente, di questa Commissione.

Le doglianze dei ricorrenti si appalesano fondate giacché le sanzioni da irrogare nella fattispecie vanno commisurate al grado di gravità della condotta che ha portato al verificarsi dell'accaduto, valutato con riferimento al numero di partite disputate ed all'elemento psicologico (che nel concreto può ricondursi a colpa), quindi secondo equità, come più volte è stato sentenziato da questa Commissione in casi analoghi a quello oggi in esame.

La decisione del primo giudice deve essere pertanto riformata con la riduzione delle sanzioni inflitte ai reclamanti siccome viene indicato nel dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie i ricorsi ed in parziale riforma dell'impugnata decisione di cui al CU n. 63 del 2.4.2011 del Comitato Regionale Toscana riduce le sanzioni come segue:

al calciatore Andrea Marini squalifica fino al 20 maggio 2011;

al calciatore Matteo Galluzzo squalifica fino al 20 maggio 2011;

ai dirigenti Sandro Degli Innocenti e Marco Magi inibizione per mesi sei.

Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate.

(481) – APPELLO DELLA SOCIETA' US COMACCHIO LIDI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 AL SIG. JESSY YAPO REINDORF (calciatore), DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AI SIGG. PIER LUIGI FABBIANI E FLAVIO BONAMICI (dirigenti) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 NELLA CLASSIFICA DELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA NONCHE' L'AMMENDA DI € 750,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 42 del 20.4.2011).

La Procura Federale, con atto del 14 marzo 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna il calciatore Jessy Yapó Reindorf, i sigg.ri Pier Luigi Fabbiani e Flavio Bonamici entrambi dirigenti della società US Comacchio Lidi, nonché la stessa società US Comacchio Lidi, perchè in sei gare ufficiali del Campionato Eccellenza era stato utilizzato dalla società deferita il suddetto calciatore in posizione irregolare in quanto non ancora tesserato e le distinte afferenti le gare erano state sottoscritte dai due dirigenti quali accompagnatori ufficiali della squadra, in ragione di tre distinte ciascuno.

Veniva contestata al calciatore ed ai dirigenti la violazione degli artt. 1 comma 1 e 10 comma 6 CGS ed alla società la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS per il fatto che il calciatore Jessy Yapó Reindorf, proveniente da Federazione Estera, era stato impiegato prima che la FIGC ne autorizzasse il già richiesto tesseramento (art. 40 comma 11/2 e 11bis NOIF).

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 20 aprile 2011 nel contraddittorio delle parti, accoglieva il deferimento e comminava, in maniera ridotta rispetto al chiesto, al calciatore Jessy Yapó Reindorf la squalifica per mesi sei, ai dirigenti Pierluigi Fabbiani e Flavio Bonamici la inibizione per anni uno, alla società US Comacchio

Lidi la penalizzazione di sei punti in classifica da scontarsi nella stagione corrente e l'ammenda di € 750,00.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso tutte le parti deferite, chiedendo il proscioglimento per nullità della decisione e, in subordine, la riduzione delle sanzioni entro i minimi edittali.

Deducono i ricorrenti che il vizio nel quale è incorsa la decisione impugnata consiste nella omessa motivazione in merito tanto alle violazioni contestate ai deferiti, quanto alla congruità della pena applicata.

All'udienza odierna sono comparsi la Procura Federale, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la integrale conferma della decisione ed i ricorrenti, che hanno chiesto l'accoglimento delle proprie difese.

Questa Commissione osserva quanto segue.

L'eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti non è fondata in punto di parte motiva.

L'art. 34 comma secondo CGS, richiamato dagli stessi ricorrenti, prevede che le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva devono essere motivate in modo sintetico; nel caso in esame, tale principio, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, risulta rispettato addirittura in eccesso, in quanto, dal contesto della decisione impugnata, appare chiaramente descritto il fatto e sufficientemente riportate le deduzioni e le richieste delle parti, avuto poi particolare riferimento alle difese dei deferiti, illustrate in maniera rigorosa ed esaustiva.

Quanto invece alla parte della decisione afferente l'irrogazione delle sanzioni, non è dubitabile che il primo Giudice abbia applicato la penalizzazione dei punti in classifica con il criterio rigido di un punto di penalizzazione per ogni gara a cui ebbe a partecipare il calciatore di che trattasi, venendo così meno al consolidato orientamento di questa Commissione Disciplinare, afferente l'applicazione della sanzione secondo equità, avuto riguardo al caso concreto.

La partecipazione irregolare del calciatore Jessy Yapó Reindorf alle sei gare del Campionato di competenza della US Comacchio Lidi è stata causata non dal mancato tesseramento dello stesso, bensì dalla inefficacia del tesseramento sino al momento della autorizzazione della FIGC, dalla cui data decorre detta efficacia, di guisa che la violazione ascritta alla società non può ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 10 comma 6 CGS (falsa attestazione di cittadinanza del calciatore, falsità e/o alterazione di documenti di cittadinanza) e va pertanto sanzionata in misura inferiore all'applicato.

La riduzione della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica comporta la riduzione delle altre sanzioni comminate al calciatore ed ai due dirigenti.

P.Q.M.

a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla società US Comacchio Lidi la penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso, al calciatore Jessy Yapó Reindorf la squalifica per 3 (tre) gare effettive, ai dirigenti Pier Luigi Fabbiani e Flavio Bonamici la inibizione di mesi 6 (sei) per ciascuno. Conferma l'ammenda inflitta alla Società.

Nulla per la tassa non versata.

(482) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD LUPA FRASCATI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.500,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011).

(483) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD ROCCASECCA TERRA SAN TOMMASO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 15 CIASCUNO AI SIGG. SILVANO MARSELLA (Presidente) E ROBERTO PALLONE (dirigente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA PRIMA SQUADRA NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ED € 1.000,00 DI AMMENDA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 133 del 21.4.2011).

La Presidenza del Comitato Regionale Lazio, con nota del 21 marzo 2011, segnalava alla Procura Federale che il sig. Alessandro Ambrosi, nel mentre ricopriva la carica di Presidente della Società ASD LO.FRA. srl di puro settore giovanile svolgente attività nella Provincia di Frosinone, si era tesserato quale calciatore dapprima con la società ASD Lupa Frascati e successivamente con la società ASD Roccasecca San Tommaso, partecipando a 12 gare della prima società e ad 8 gare della seconda società (tutte del Campionato di Eccellenza) in posizione irregolare perché, ai sensi dell'art. 21 comma 4 NOIF, in quanto dirigente di società egli non poteva tesserarsi come calciatore (né come tecnico, collaboratore, dirigente) per società diverse dalla sua ed associate alla stessa Lega.

La Procura Federale, sulla scorta di tale segnalazione, con atto del 1° aprile 2011, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Alessandro Ambrosi presidente della società ASD LO.FRA., il sig. Massimiliano Ricci Presidente della società ASD Lupa Frascati, i sigg.ri Andrea Caroni, Daniele Persico e Mariano Marchese dirigenti della società A.S.D. Lupa Frascati, il sig. Silvano Marsella presidente della società A.S.D. Roccasecca San Tommaso, il sig. Roberto Pallone dirigente della società A.S.D. Roccasecca San Tommaso, le società A.S.D. Lupa Frascati, A.S.D. Roccasecca San Tommaso, A.S.D. LO.FRA. per violazione quanto all'Ambrosi degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS e 21 comma 4 NOIF; quanto a Ricci, Marsella, Caroni, Persico e Marchese degli artt. 1 comma 1, 10 commi 2 e 6 CGS; quanto alle società la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 21 aprile 2011, accoglieva il deferimento ed infliggeva all'Ambrosi, giudicato quale calciatore, la squalifica di mesi quattro, a Ricci, Marsella, Caponi, Persico, Marchese e Pallone la inibizione di giorni quindici; alla società ASD Lupa Frascati la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 di ammenda; alla società ASD Roccasecca T. San Tommaso la penalizzazione di tre punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 di ammenda.

Avverso tale decisione hanno proposto ricorso le società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca T. San Tommaso, chiedendo entrambe in via principale il proscioglimento ovvero in subordine la riduzione delle sanzioni entro limiti di minore entità. Interviene nel procedimento la società ASD San Cesareo Calcio quale parte interessata all'esito del giudizio, istando per la conferma della decisione impugnata.

Alla udienza odierna sono comparse la Procura Federale per la richiesta di conferma della decisione, nonché le ricorrenti per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La Commissione osserva quanto segue.

Vanno innanzitutto riuniti i due ricorsi proposti in via separata dalle rispettive società, per le evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Va altresì rilevata la irritalità dell'intervento spiegato dalla ASD San Cesareo Calcio, non essendo la interveniente parte del procedimento e non essendo previsto dalla norma l'intervento di chi sia risultato estraneo agli atti del procedimento.

Passando all'esame del merito dei ricorsi, occorre considerare che il primo Giudice ha evidenziato in capo alle due società la sussistenza della colpa lieve, "in quanto esse – si cita testualmente – non avrebbero potuto rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del calciatore tesserando, poiché non vi è una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società ed il sistema federale non rileva, all'atto della richiesta di tesseramento, la sussistenza di tale motivo ostativo".

Medesima colpa di uguale natura era stata riscontrata dal primo Giudice in capo ai presidenti ed ai dirigenti delle due società "in quanto – si cita testualmente – gli accompagnatori ritenevano affidabile il tabulato della società ove il calciatore era inserito ed i presidenti ritenevano pienamente affidabile l'elenco dei calciatori svincolati pubblicato sul comunicato ufficiale" (si noti al riguardo che l'Ambrosi era stato svincolato dalla società ASD Lupa Frascati e che il suo tesseramento per la società ASD Roccasecca T. San Tommaso, partecipante allo stesso campionato della Lupa Frascati, era avvenuto in seguito alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale degli svincoli suppletivi).

In questo contesto appare equo rivedere la sanzione della penalizzazione dei punti in classifica, che, nell'ottica della assoluta particolarità del caso in esame, può essere per ragioni di equità ricondotta nell'ambito della sola ammenda comminata ad entrambe le società giusta la norma contenuta nell'art. 10 comma 6 CGS.

P.Q.M.

accoglie per quanto di ragione i ricorsi e per l'effetto revoca la sanzione dei punti di penalizzazione in classifica alle Società ASD Lupa Frascati e ASD Roccasecca Terra San Tommaso confermando per il resto l'impugnata decisione.

Dispone la restituzione della tassa versata dalla Società ASD Roccasecca Terra San Tommaso, nulla per la tassa non versata dalla Società ASD Lupa Frascati.